

Allegato A



Regione Lombardia

REGIONE LOMBARDIA

BANDO ARCHE' 2020

**MISURA DI SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE (MPMI E PROFESSIONISTI) IN
RISPOSTA ALL'EMERGENZA COVID-19**

INDICE

A.1 Finalità ed obiettivi	3
A.2 Riferimenti normativi.....	3
A.3 Soggetti beneficiari	4
A.4 Soggetto gestore.....	7
A.5 Dotazione finanziaria	7
B.1 Caratteristiche dell'agevolazione	7
B.2 Regime di aiuto	8
B.3 Caratteristiche e durata dei progetti.....	9
B.4 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità	9
C.1 Presentazione delle Domande	11
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse	14
C.3 Istruttoria	14
C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione	16
D.1 Obblighi dei Soggetti beneficiari.....	18
D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei Soggetti beneficiari	19
D.3 Ispezioni e controlli.....	20
D.4 Monitoraggio dei risultati	20
D.5 Responsabile del procedimento	20
D.6 Trattamento dati personali	21
D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti	21
D.8 Diritto di accesso agli atti.....	22
D.9 Clausola antitruffa	23
D.10 Definizioni e glossario.....	23
D.11 Allegati/informative e istruzioni.....	25
D.12 Riepilogo date e termini temporali.....	25

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità ed obiettivi

Il Bando ARCHE' 2020, in attuazione della D.G.R. del 05/08/2020 n. XI/3494 "ARCHÈ 2020–Misura di sostegno alle start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all'emergenza Covid-19 - Criteri per l'attuazione dell'iniziativa", (di seguito "**Bando**"), è finalizzato a sostenere le nuove realtà imprenditoriali lombarde (sia MPMI che professionisti) – c.d. start up – che necessitano di un sostegno pubblico per definire meglio il proprio modello di business, trovare nuovi mercati e sviluppare esperienze di co-innovazione in grado di rafforzarle, in particolar modo per rispondere agli effetti della crisi innescata dal Covid-19 che le ha costrette a sostenere i costi del lockdown e a subire uno shock di capitale (la raccolta di fondi per tre su quattro startup è stata interrotta o annullata o diminuita) e un calo delle entrate conseguente a un calo della domanda.

La misura, in questo particolare momento storico, non può che essere destinata alle start up già costituite e attive da almeno un anno che, nel fronteggiare un mutamento profondo del contesto economico ed operativo conseguente alla crisi da Covid-19, necessitano di riorientare e sviluppare la propria attività e il proprio percorso di crescita al fine di evitare l'entrata in crisi e andare verso un futuro più competitivo, innovativo e tecnologico.

L'intervento finanzia Progetti di rafforzamento per dotarsi delle necessarie risorse materiali e immateriali, utili a rinforzare e consolidare la propria posizione operativa e di mercato, in modo da aumentarne le possibilità di sopravvivenza nel breve e medio periodo con vantaggi in termini di competitività e di co-innovazione per tutto il sistema imprenditoriale lombardo.

La misura si pone in continuità con le iniziative a sostegno delle start up già avviate sul POR FESR 2014-2020: linea "Intraprendo" e Bando "ARCHÈ - Nuove MPMI Sostegno alle Start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento".

A.2 Riferimenti normativi

Normativa comunitaria

- **il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il Regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adempimenti pertinenti;**
- **il Regolamento (UE) 2020/460 ed il Regolamento (UE) 2020/558** con i quali la Commissione Europea ha adottato un pacchetto di modifiche dei regolamenti dei Fondi Strutturali, finalizzato a favorire l'utilizzo dei fondi in funzione di contrasto all'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente la pandemia;
- **Regolamento de minimis: il Regolamento (UE) n. 1407/2013** della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- **Quadro Temporaneo:** la Comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" approvata il 19.3.2020 C(2020) 1863 final e s.m.i. tramite le seguenti Comunicazioni della Commissione: "che modifica l'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine"

C(2020) 2044 final e “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” C(2020) 2215 final del 03/04/2020;

Normativa nazionale:

- il **Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18** (convertito dalla legge 24 aprile 2020 n.27) che all'articolo 126, comma 10, prevede che le Amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali possano destinare le risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza Covid-19; il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare:
 - l'art. 241 che stabilisce che a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse Fondo Sviluppo e coesione possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19 in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE ai sensi dei regolamenti (UE) 2020/460 e 2020/558;
 - l'art. 242 che stabilisce le modalità per il contributo dei Fondi Strutturali europei al contrasto dell'emergenza COVID-19;

Normativa regionale

- **D.C.R. n. XI/64 del 10/07/2018** «Programma regionale di sviluppo della XI legislatura» che prevede, tra l'altro, la promozione di politiche a favore della creazione di impresa e la valorizzazione di casi emblematici di start-up lombarde;
- **Legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11** “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività” ed in particolare:
 - l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per favorire gli investimenti in particolare negli ambiti dell'innovazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali e dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
 - l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;
- **DGR 14 luglio 2020, n. XI/3372** “Approvazione schema di accordo “Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del Decreto Legge 34/2020”.

A.3 Soggetti Beneficiari

Possono partecipare i Soggetti Richiedenti che, al momento della presentazione della Domanda, siano:

- a) **Micro, piccole e medie imprese** ai sensi dell'Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014, regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese delle Camere di Commercio e attive da un minimo di 12

mesi e fino ad un massimo di 48 mesi con almeno una sede operativa attiva in Lombardia ed oggetto dell'intervento, come risultante da visura camerale;

b) **Liberi Professionisti**, che appartengano ad uno dei settori di cui alla lettera M del codice prevalente¹ ATECO 2007, che abbiano eletto a Luogo di esercizio prevalente dell'attività professionale uno dei Comuni di Regione Lombardia e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- **Singoli**: in possesso di partita IVA o che abbiano avviato l'attività professionale (oggetto della Domanda), come risultante dal Modello dell'Agenzia delle Entrate "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA" e s.m.i o da documentazione equivalente, da più di 12 mesi fino a un massimo di 48 mesi;
- **Studi associati (non iscritti al Registro delle Imprese)**: in possesso del contratto associativo tra professionisti o da documentazione equivalente e abbiano avviato l'attività professionale (oggetto della Domanda) come risultante dal Modello dell'Agenzia delle Entrate "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA" e s.m.i o da documentazione equivalente, da 12 mesi fino ad un massimo di 48 mesi.

I Professionisti (studi associati) iscritti al Registro delle Imprese dovranno partecipare in qualità di MPMI.

Per i beneficiari che svolgono attività nelle zone extra-doganali valgono le disposizioni del DPR 633/1972 e s.m.i.

I requisiti di ammissibilità dovranno essere posseduti alla data di presentazione della Domanda e, fatta eccezione per la dimensione d'impresa e del periodo di attività di cui al precedente capoverso 1 lettera a), mantenuti fino all'erogazione dell'agevolazione.

Non sono ammissibili i Soggetti Richiedenti che, al momento della presentazione della Domanda:

- a) rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, qualora il contributo sia concesso in regime de minimis;
- b) svolgono attività prevalente relativa ai seguenti codici ATECO 2007:
 - sezione A – AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA;
 - sezione B – ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE;
 - sezione K – ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE;
 - sezione L – ATTIVITÀ IMMOBILIARI;
 - sezione O – AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA;
 - sezione R.92 – ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO;
 - sezione U – ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI.
- c) siano sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
- d) versino in stato di interdizione legale o interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;

¹ Si intende il codice primario, qualora il codice prevalente non sia presente nella visura camerale.

- e) siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale;

Inoltre non sono ammissibili i Soggetti Richiedenti che, ai fini della concessione:

rientrano in una delle situazioni di difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 al 31 dicembre 2019, qualora il contributo sia concesso nell'ambito del Quadro Temporaneo. Ai sensi della L.R. 8/2013 le imprese che detengono apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, per accedere al contributo, devono impegnarsi formalmente a rimuovere, alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario, gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito eventualmente detenuti - a qualsiasi titolo - e non possono procedere con nuove installazioni dalla data di presentazione della Domanda di contributo e per i successivi tre anni dall'erogazione del contributo.

Il presente Bando prevede due riserve di dotazione, rispettivamente dedicate alle:

1. **start up culturali e creative**, che sono una componente fondamentale della competitività lombarda e sono necessarie a preservare e promuovere la diversità culturale, rafforzare la coesione sociale e aumentare l'attrattività del territorio a livello internazionale, nonché alle start up innovative, iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese, per l'importante contributo che offrono in tema di co-innovazione e open innovation. Possono accedere alla riserva destinata alle start up culturali e creative, i Soggetti Richiedenti che svolgano attività economiche, come da codice ATECO prevalente ², classificate in uno dei seguenti codici ATECO 2007:
 - a. **attività culturali "core" – arti visive**, arti performative (spettacolo dal vivo), patrimonio culturale (musei, archivi, biblioteche, complessi monumentali):
 - i. R.90 "ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO"
 - ii. R.91 "ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI"
 - b. **industrie culturali – editoria** (comprese le sue declinazioni multimediali), **musica, radio-televisione, cinema e videogiochi** (incluse le imprese dell'economia digitale):
 - i. J.58 "ATTIVITÀ EDITORIALI"
 - ii. J.59 "ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE"
 - iii. J.60 "ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE"
 - iv. J.62 "PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE"
 - v. J.63.12 "PORTALI WEB"
 - vi. J.63.9 "ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI DI INFORMAZIONE"
 - vii. C.18.1 "STAMPA E SERVIZI CONNESSI ALLA STAMPA"
 - c. **industrie creative – architettura, design** (nelle sue varie forme e declinazioni, che comprendono design di prodotto, design di comunicazione, moda) **e pubblicità**:
 - i. M.71 "ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE"
 - ii. M.73.1 "PUBBLICITÀ"
 - iii. M.74 "ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE".

² Si intende il codice primario, qualora il codice prevalente non sia presente nella visura camerale.

2. **start up innovative definite come** i Soggetti Richiedenti iscritti nella sezione speciale del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 25 e seguenti del decreto-legge 179/2012, convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221.

Ogni Soggetto Richiedente può presentare una sola Domanda. Un Soggetto Richiedente che si qualifichi come MPMI non può candidare progetti riconducibili alla qualifica di Professionista e viceversa. Qualora uno studio associato presentasse Domanda, nessun libero professionista afferente allo studio potrà presentare Domanda in forma singola.

A.4 Soggetto gestore

Finlombarda S.p.A., società finanziaria del sistema regionale, svolgerà la funzione di Soggetto Gestore, sulla base di uno specifico incarico da parte della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia.

A.5 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria messa a disposizione è pari a € **10.400.000,00** (diecimilioniquattrocentomila/00) in base a quanto previsto dalla D.G.R. del 05/08/2020 n. XI/3494, di cui:

- € **3.000.000,00** (tremilioni/00) **quale riserva per le Start Up Innovative** ai sensi del punto A.3 del presente Bando
- € **2.400.000,00** (duemilioniquattrocentomila/00) **quale riserva per le Start Up culturali e creative** ai sensi del punto A.3 del presente Bando.

In caso di mancato utilizzo da parte delle start up innovative e di quelle culturali e creative delle dotazioni loro riservate, le stesse torneranno nella disponibilità generale della dotazione per finanziare le altre start up utilmente collocate in graduatoria.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche dell'agevolazione

L'agevolazione si configura come **contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese considerate ammissibili e nel limite massimo di 75.000 euro. L'investimento minimo ammissibile è pari a 30.000 euro.**

La concessione del contributo a fondo perduto è subordinata al perfezionamento degli atti funzionali all'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione. In caso di mancato perfezionamento di tali atti non vi sarà alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia.

Il contributo è al lordo della ritenuta di legge del 4% e **l'erogazione avverrà a saldo**, in un'unica soluzione, previa verifica della rendicontazione presentata, al netto della suddetta ritenuta.

Il presente Bando è finanziato con risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione.

B.2 Regime di aiuto

L'agevolazione si inquadra, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte.

Gli aiuti concessi nel Quadro Temporaneo possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi.

Decorso il 31 dicembre 2020, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e dell'aiuto SA.57021, l'agevolazione sarà attuata nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

Qualora sia in vigore il regolamento "de minimis" valgono le seguenti disposizioni:

- Le agevolazioni saranno concesse a ciascuna impresa unica (così come definita all'articolo 2 paragrafo 2 del Regolamento) nel rispetto delle regole di cumulo e di calcolo del pertinente massimale (rispettivamente artt. 5 e 3 del Regolamento in "de minimis"). Qualora la concessione di Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, l'agevolazione sarà concessa nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Decreto n. 115/2017 relativo al Registro Nazionale Aiuti.
- Gli aiuti "de minimis" di cui al presente Bando possono essere cumulati con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili secondo quanto previsto all'art. 5 del suddetto Regolamento.
- In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi Aiuti in "de minimis" a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli Aiuti in "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli Aiuti in "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli Aiuti in "de minimis" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli Aiuti in "de minimis". Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'Aiuto in "de minimis" è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.
- Nel caso in cui i Soggetti beneficiari siano liberi professionisti, occorre verificare se l'aiuto è destinato a beneficio dell'intero studio ovvero del singolo professionista, al fine di identificare

correttamente il perimetro d'impresa unica qualora il soggetto non si configuri come impresa autonoma. Per gli studi associati deve essere fornita una dichiarazione, relativa alla concessione di Aiuti in "de minimis", che elenchi i soci dello studio associato (codice fiscale e partita IVA) in quanto rientranti nella nozione di Impresa unica ai sensi del Regolamento "de minimis".

- Le agevolazioni di cui al presente Avviso saranno concesse nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto n. 115/2017;

B.3 Caratteristiche e durata dei progetti

Sono ammissibili **Progetti di rafforzamento** per la realizzazione degli investimenti (materiali e immateriali) necessari alle fasi di prima operatività, nonché a consolidare ed espandere le attività di impresa/professionale.

I Progetti devono essere realizzati unicamente presso la sede operativa o l'unità locale ubicata in Lombardia oggetto di intervento. In presenza di più unità locali ubicate in Lombardia, l'impresa dovrà scegliere una sola unità ed indicarla in fase di Domanda

I Progetti devono essere realizzati nel termine massimo di 15 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL della D.G.R. del 05/08/2020 n. XI/3494.

Il Progetto si considera concluso alla data in cui tutte le attività sono state completate e tutte le spese sono state effettivamente sostenute e quietanzate. La data di conclusione del Progetto è pari alla data dell'ultima quietanza di pagamento.

Successivamente al decreto di concessione ed entro 60 giorni prima della conclusione del Progetto, il Soggetto Beneficiario avrà facoltà di presentare al Responsabile del Procedimento una richiesta di proroga fino a 90 giorni naturali e consecutivi, accompagnata da una relazione che ne comprovi la necessità. La proroga potrà essere concessa dal Responsabile del Procedimento entro 30 giorni dalla richiesta, fatta salva la necessità di richiedere integrazioni e/o chiarimenti.

B.4 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Sono ammissibili le spese sostenute dal Soggetto Beneficiario ritenute strettamente funzionali alla realizzazione del Progetto e i cui giustificativi di spesa, e relative quietanze, decorrano dalla data di pubblicazione sul BURL della DGR del 05/08/2020 n. XI/3494 e sino al termine di realizzazione del Progetto di cui al precedente punto B.3.

Le spese ammissibili devono afferire ed essere sostenute con **riferimento alla sede operativa attiva** in Lombardia in cui verrà realizzato il Progetto ammesso. Saranno pertanto ammissibili solamente spese riferibili alla sede operativa del Soggetto Beneficiario sita in Lombardia ed indicata in fase di Domanda.

Le spese ammissibili, al netto di IVA, sono le seguenti:

1. Affitto per la durata del Progetto di sedi produttive, logistiche, commerciali all'interno del territorio regionale (escluso leasing). Corrispettivi per l'utilizzo di spazi di lavoro esclusivo o condiviso all'interno di strutture di supporto quali incubatori, acceleratori, spazi di coworking, inclusi i servizi accessori, limitatamente a quelli normalmente necessari per l'esercizio dell'oggetto dell'impresa;
2. Spese per servizi di Advisory con il compito di accompagnare le start up nella fase di consolidamento, nella misura massima del 20% della spesa totale di progetto (se non già dettagliate fra i costi sostenuti per l'utilizzo di spazi di lavoro condiviso di cui al punto 1);

3. Spese di adeguamento dell'impiantistica generale solo se direttamente correlate all'installazione di beni oggetto dell'investimento; le spese per interventi strutturali all'impianto di aerazione della struttura sono ammissibili solo se finalizzate al miglioramento della sicurezza sanitaria;
4. Acquisto e leasing di impianti di produzione, macchinari, attrezzature, (ammessi solo contratti di leasing stipulati successivamente alla data di presentazione della domanda); non sono ammessi beni usati;
5. Acquisto di software, licenze d'uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili, brevetti e licenze d'uso sulla proprietà intellettuale, nella misura massima del 60% della spesa totale di progetto;
6. Spese per le certificazioni di qualità, il deposito dei marchi e la registrazione dei brevetti;
7. Strumenti e macchinari per la sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali e sistemi di misura e controllo della temperatura corporea a distanza, anche con sistemi di rilevazione biometrica, nella misura massima del 10% della spesa totale di progetto;
8. Altri servizi di consulenza esterna specialistica (legale, fiscale) non relativa all'ordinaria amministrazione, nella misura massima del 3% delle spese delle spese di cui ai punti da 1 a 7. Sono escluse le consulenze riguardanti la partecipazione al Bando.
9. Spese generali riconosciute in maniera forfettaria nella misura massima del 7% delle spese di cui ai punti da 1 a 7.

Non sono ammissibili:

- spese di viaggio (trasferte e alloggio);
- spese per adeguamenti ad obblighi di legge;
- solo con riferimento ai beni di cui alla voce di spesa 4), spese di trasporto, installazione e formazione iniziale all'uso delle attrezzature se non inseriti nella fattura di acquisto;
- spese di manutenzione ordinaria di impianti, macchinari e attrezzature, nonché spese di manutenzione ordinaria per opere edili-murarie;
- dovendo i beni acquisiti sul Progetto essere normalmente utilizzati presso la sede operativa oggetto di intervento, non sono ammissibili le spese per l'acquisto di beni che per loro stessa natura trovano impiego in luoghi diversi (es. macchine destinate al noleggio presso il cliente, veicoli destinati alla circolazione stradale, attrezzature montate su veicoli, ecc.). In via di eccezione, tali beni sono ammissibili se il loro uso è limitato alla sede operativa oggetto del Progetto (es. veicoli per la movimentazione di carichi su piazzali o nei magazzini);
- Spese di manutenzione straordinaria, qualora l'immobile oggetto di intervento non sia di proprietà del Soggetto Richiedente/Beneficiario. In questo caso le spese di adeguamento dell'impiantistica generale di cui alla voce di spesa 3) sono ammissibili solo per i costi delle opere strettamente funzionali e necessarie all'installazione dei beni acquistati sul Progetto, nella misura massima del 20% dei costi ammissibili per l'acquisto dei beni installati di cui alla voce di spesa 4).
- auto fatturazioni da parte dei Soggetti Beneficiari;
- spese effettuate e/o fatturate al Soggetto Beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza ed inoltre le spese in cui vi siano elementi di collusione tra le

parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità e parentela). L'inesistenza di tali rapporti sarà autocertificata ed oggetto di verifica in sede di controllo in loco. In via d'eccezione tali spese potranno essere ammissibili solo a condizione che il soggetto Beneficiario, al momento della presentazione della Domanda o in fase di rendicontazione di queste, documenti che tale soggetto (fisico o giuridico) sia unico fornitore di tale strumentazione/servizio nel mercato;

- spese per l'acquisto di beni usati;
- ogni ulteriore spesa non espressamente indicata nell'elenco delle spese considerate ammissibili;
- Si precisa che tutte le spese ammissibili devono:
- essere comprovate da fatture, intestate esclusivamente al Soggetto Beneficiario, interamente quietanzate ed emesse dal fornitore dei beni/servizi;
- essere quietanzate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno bancario, carta di credito aziendale, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente);
- essere riferite all'arco temporale di svolgimento dell'investimento.

Al fine del rispetto del divieto di cumulo, le fatture elettroniche devono necessariamente riportare la dicitura "Spesa sostenuta a valere sul Bando ARCHE' 2020 di Regione Lombardia" e il relativo codice CUP. L'annullamento deve essere effettuato secondo gli standard tecnici definiti dalla normativa vigente di riferimento ed il cui contenuto deve essere nel tempo immutabile e non alterabile, tramite l'inserimento dei dati richiesti nell'oggetto del documento, ovvero nel campo note. In tutti i casi nel quale risulti impossibile apportare sulle fatture la dicitura e/o il CUP, in fase di rendicontazione delle spese è possibile produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi degli art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) in cui si elencano gli estremi del giustificativo interessato e si dichiara che a) non è stato possibile apporre le diciture ed il codice CUP alla fattura elettronica originale; b) la fattura non è stata presentata a valere su altre agevolazioni oppure è stata presentata, indicando su quale fonte di finanziamento e l'importo esposto.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle Domande

La Domanda deve essere presentata, pena l'inammissibilità, esclusivamente per mezzo di Bandi on Line all'indirizzo www.bandiservizirl.it dalle ore **12:00 dell'11 settembre 2020** e fino alle ore **18:00 del 18 settembre 2020**.

Prima di presentare Domanda, il soggetto richiedente deve:

- registrarsi come utente, al fine del rilascio delle credenziali di accesso al Sistema informativo;
- provvedere alla profilazione dell'impresa richiedente, inserendo tutti i dati richiesti dal sistema;
- attendere la validazione del profilo (i tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative).

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema informativo è a esclusiva cura e responsabilità del Soggetto Richiedente stesso.

È necessario che il Soggetto Richiedente indichi nella domanda un indirizzo di Posta Elettronica Certificata valido e funzionante dove saranno inviate tutte le comunicazioni inerenti al Bando.

Nell'apposita sezione di Bandi on Line verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente Bando.

Il Soggetto richiedente dovrà caricare sul Sistema informativo la seguente documentazione:

1. **Modulo di adeguata verifica (“dichiarazione in tema di antiriciclaggio”)**, secondo il **facsimile di cui all'Allegato 1** completo dei documenti di identità in corso di validità e copia dei codici fiscali del legale rappresentante e di tutti gli altri soggetti identificati;
2. Eventuale **Dichiarazione sostitutiva per soggetti che NON hanno una posizione DURC**, redatta secondo il **facsimile di cui all'Allegato 2**. Il modulo dovrà essere allegato da tutti i soggetti per cui non è possibile procedere allo scarico della dichiarazione DURC;
3. **Dichiarazione sostitutiva per obbligo rimozione apparecchi giochi d'azzardo leciti (L.R. N. 8/2013)** secondo il **facsimile Allegato 3**;
4. **Scheda tecnica di Progetto** redatta secondo il **facsimile di cui all'Allegato 4**.

Ai fini della verifica dell'adeguatezza della pianificazione finanziaria delle risorse necessarie allo sviluppo dell'attività, verrà richiesta nella Scheda tecnica di Progetto di indicare, **nell'Appendice I della Scheda**, le fonti di finanziamento da utilizzare per sostenere l'intero ammontare delle spese presentate differenziando per:

- a) Contributo di Regione Lombardia richiesto a valere sul presente Bando;
- b) Eventuale liquidità già a disposizione del Soggetto Richiedente, allegando **l'ultimo estratto conto bancario e/o postale disponibile**;
- c) Eventuali affidamenti bancari concessi e non utilizzati o finanziamenti concessi e non erogati (anche parzialmente) concessi da parte di banche o intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'art. 106 del T.U.B. o confidi iscritti nell'albo unico di cui all'articolo 106 del T.U.B. o nell'elenco di cui all'112 bis TUB, da attestare mediante **dichiarazione sottoscritta da parte dei soggetti finanziatori indicante l'importo del fido/finanziamento disponibile, la forma tecnica e la durata dell'affidamento redatta secondo il facsimile di cui all'Allegato 5**;
- d) Cash flow generato dall'impresa nel corso del periodo di realizzazione del Progetto, da attestare mediante la **produzione di un Business Plan** la cui sostenibilità finanziaria sia stata valutata e confermata mediante dichiarazione **redatta secondo il facsimile di cui all'Allegato 6** e sottoscritta da soggetti terzi qualificati quali:
 - i. incubatori pubblici o privati certificati, di cui all'articolo 25 del D.L. n. 179/2012 e s.m.i.
 - ii. acceleratori, operatori di venture capital e business angels
 - iii. intermediari finanziari, (banche, o intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'art. 106 del T.U.B. o confidi iscritti nell'albo unico di cui all'articolo 106 del T.U.B. o nell'elenco di cui all'112 bis TUB)
 - iv. grandi imprese coinvolte in percorsi di co-innovazione (cd. Corporate),

- v. altri soggetti specializzati quali università o centri di ricerca universitari, Distretti del commercio Lombardi (ente locale capofila) riconosciuti da Regione Lombardia, di cui alla D.G.R. n. 10397/2009 e s.m.i;
- vi. soggetti privati: clienti o fornitori attuali o potenziali del Soggetto Richiedente, soggetti operanti nel medesimo settore professionale di quest'ultimo.

Oltre al presente modulo, è necessario allegare il Business Plan e la fotocopia di un documento di identità valido di chi sottoscrive il presente Allegato.

- e) Altre forme di finanziamento, da attestare mediante **dichiarazione di impegno** sottoscritta da parte di soggetti finanziatori non ricompresi nelle precedenti categorie indicante l'importo del finanziamento, la forma tecnica e la durata dell'affidamento **redatta secondo il facsimile di cui all'Allegato 7**. Si richiede di allegare documento di identità valido di chi sottoscrive il presente Allegato.

5. **Scheda di sintesi del Progetto secondo il facsimile Allegato 8;**

In caso di Professionisti in forma singola o associata non iscritti in Camera di Commercio:

- 6. **Copia della Dichiarazione di inizio attività, variazione dati e cessazione attività ai fini IVA** e relativa ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate al momento della ricezione del suddetto modello (solo per i soggetti aventi partita IVA, esclusi coloro che pongono la residenza in "Livigno");
- 7. **Elenco degli associati** contenente nome, cognome e codice fiscale di tutti gli associati sottoscritto dal legale rappresentante mediante firma digitale, in caso di studi associati.

A seguito del caricamento dei documenti sopra descritti, il richiedente dovrà scaricare modulo di Domanda generato automaticamente dal Sistema informativo e contenente tutte le attestazioni, ai sensi del DPR 445/2000, relative al possesso dei requisiti di ammissibilità.

Tutti gli Allegati sopra elencati, di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 8, ivi compresa il modulo di Domanda, dovranno essere sottoscritti con firma elettronica o digitale dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto con potere legale di firma (amministratore, procuratore, ecc.). Tale potere di firma dovrà risultare presso il Registro delle Imprese, mentre i punti 5, 6 e 7 da soggetti terzi.

Per i Liberi Professionisti non è prevista la sottoscrizione da parte di altro soggetto.

La mancanza o incompletezza della documentazione da allegare alla Domanda, non sanata entro il termine fissato dalla richiesta di chiarimenti e/o integrazioni di cui al successivo punto C.3.d, sarà causa di inammissibilità.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al Bando dovrà essere effettuata o con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16,00 Euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione del Sistema informativo.

Le domande di partecipazione al Bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura il Sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di contributo presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi online al richiedente contenente il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

Tutte le comunicazioni ufficiali relative al Bando saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) specificato nella domanda.

Ogni Soggetto Richiedente può presentare una sola Domanda.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

La tipologia di procedura utilizzata è la **procedura valutativa con graduatoria finale** (ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123).

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del processo

L'istruttoria delle Domande prevede una fase di ammissibilità formale e una fase di istruttoria tecnica.

Il procedimento di approvazione delle domande di contributo si concluderà, subordinatamente al perfezionamento degli atti funzionali alle disponibilità delle risorse FSC, entro il 31 dicembre 2020 (fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 1/2012 in materia di interruzione dei termini per richiesta di integrazioni) con l'approvazione della graduatoria, mediante apposito provvedimento del Responsabile del procedimento, del punteggio e dell'entità dello stesso; nel provvedimento si darà atto degli interventi non ammessi per carenza dei requisiti formali ovvero per valutazione insufficiente e degli interventi ammessi in graduatoria ma non beneficiari del contributo

C.3.b Verifica di ammissibilità formale delle domande

L'istruttoria di ammissibilità formale, a cura di Finlombarda, verifica:

- a) la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti all'articolo A.3;
- b) la completezza e la regolarità formale della documentazione di cui all'art. C.1 prodotta in sede di Domanda e la sua conformità rispetto a quanto ivi richiesto.

La veridicità delle dichiarazioni prodotte ai sensi del D.P.R. n 445/2000 relativamente alla dimensione d'impresa ai sensi del Regolamento (UE) n. 65/2014 del 17 giugno 2014 sarà effettuata su un campione pari al 15% delle domande presentate.

C.3.c Verifica di ammissibilità tecnica delle domande

L'istruttoria tecnica, di competenza del Responsabile del Procedimento supportato da un Nucleo di valutazione nominato con apposito provvedimento di Regione Lombardia, verificherà in prima istanza la coerenza del Progetto presentato rispetto alle finalità del Bando e l'adeguatezza della pianificazione finanziaria delle risorse necessarie allo sviluppo dell'attività come descritta nella Scheda Tecnica di Progetto.

La mancata coerenza del Progetto presentato rispetto alle finalità del Bando e/o l'inadeguatezza o assenza della pianificazione finanziaria del Progetto saranno causa di inammissibilità della Domanda e non si procederà alla verifica degli ulteriori criteri di ammissibilità tecnica.

In caso di esito positivo delle verifiche rispetto alle finalità del Bando e all'adeguatezza della pianificazione finanziaria prevista nel Progetto, verrà attribuito a ciascun Progetto un punteggio compreso tra 0 e 100, sulla base dei seguenti criteri:

CRITERIO	SOTTOCRITERIO NUOVO	PUNTEGGIO	PESO	MAX	SOGLIA	PUNTEGGIO	PESO	MAX	SOGLIA	
A. Qualità progettuale	Chiarezza degli obiettivi e completezza della domanda	0-5	4	20	<i>60 punti (soglia relativa ai criteri A + B+C+D)</i>	0-5	3	15	<i>60 punti (soglia relativa ai criteri A + B+C+D)</i>	
B. Correlazione progetto/mercato/struttura produttiva	Adeguatezza del piano delle attività (fasi, attività, risultati, risorse necessarie)	0-5	4	20		0-5	4	20		
	Adeguatezza del piano di consolidamento dell'impresa e della sua struttura produttiva rispetto al relativo mercato di riferimento	0-5	3	15		0-5	2	10		
C. Sostenibilità e potenzialità del progetto	Descrizione delle competenze imprenditoriali/professionali/manageriali del team in relazione all'oggetto dell'impresa	0-5	2	10		0-5	2	10		
	Capacità di produrre innovazione di processo e di prodotto anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali	0-5	2	5		0-5	2	10		
	Sostenibilità finanziaria	0-5	3	15		0-5	3	15		
	Sostenibilità sociale e ambientale del progetto	0-5	1	5		0-5	2	10		
D. Tempi e costi di realizzazione	Adeguatezza dei tempi e dei costi rispetto alle attività di progetto	0-5	2	10		0-5	2	10		
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO				100			100			

La valutazione prenderà in considerazione gli elementi indicati dal Soggetto Richiedente nella Scheda Progetto. Si precisa che in fase di presentazione della Domanda, il Soggetto Richiedente non deve presentare preventivi e/o fatture e/o altri titoli di spesa.

Saranno ritenuti ammissibili al contributo solamente i Progetti che, oltre ad aver superato la fase di ammissibilità formale e le verifiche di coerenza rispetto alle finalità del Bando e all'adeguatezza della pianificazione finanziaria prevista nel Progetto, avranno conseguito un punteggio minimo complessivo di 60 punti su 100 in relazione ai criteri di valutazione.

A parità di punteggio conseguito da due o più progetti anche a seguito dell'assegnazione della premialità per il rating di legalità, la graduatoria definitiva verrà determinata considerando il criterio cronologico.

C.3.d Integrazione documentale

In sede di istruttoria formale e tecnica, Finlombarda S.p.A. potrà chiedere ai Soggetti richiedenti integrazioni e/o i chiarimenti che si rendessero necessari **tramite PEC**.

Il mancato riscontro del Soggetto Richiedente oltre un termine di 15 (quindici) giorni costituisce causa di non ammissibilità della Domanda. La richiesta di integrazioni e/o chiarimenti interrompe il termine per la conclusione del procedimento.

C.3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

A seguito delle risultanze istruttorie, il Responsabile del Procedimento redige l'elenco delle Domande ammissibili previo controllo adeguata verifica.

A seguito del combinato disposto degli esiti delle risultanze istruttorie, il Responsabile del Procedimento, entro il 31 dicembre 2020 (fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 1/2012 in materia di interruzione dei termini per richiesta di integrazioni) approva con proprio decreto la graduatoria. Il termine indicato, qualora ricada in un giorno festivo, si intende automaticamente prorogato al primo giorno feriale successivo. La graduatoria sarà pubblicata sul BURL e su www.bandiregione.lombardia.it.

Nel predetto provvedimento saranno specificati eventuali obblighi sull'utilizzo dello stemma regionale ai sensi dell'art. 8 della L.C.R. n. 65 del 28 luglio 2020 secondo le modalità che saranno definite dalla Giunta Regionale.

C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

L'agevolazione prevede un'unica erogazione a saldo. I progetti devono essere realizzati nel termine massimo di 15 mesi dalla data di pubblicazione sul Burl della D.G.R. del 05/08/2020 n. XI/3494.

C.4.a Adempimenti post concessione

Con la comunicazione del decreto di concessione di contributo non saranno richiesti ulteriori adempimenti al Soggetto Beneficiario connessi all'accettazione del contributo. Entro 30 giorni dalla suddetta comunicazione i Soggetti Beneficiari possono comunicare la mancata accettazione, tramite PEC all'indirizzo sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it. In quest'ultimo caso e in tutti gli altri casi di rinuncia da parte dei beneficiari, Regione Lombardia formalizzerà l'atto di revoca del contributo concesso.

C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione

A fini della richiesta di erogazione del contributo, che verrà erogato a saldo in un'unica tranche a conclusione del Progetto, il Soggetto Beneficiario è tenuto, attraverso Bandi on Line, entro e non oltre 90 (novanta) giorni successivi al termine di conclusione del Progetto (definito come data dell'ultima quietanza di pagamento), pena la decadenza del Contributo ad allegare:

1. Relazione tecnica finale che dimostri il raggiungimento degli obiettivi originali del Progetto stesso e la coerenza con le spese rendicontate, secondo il facsimile scaricabile da Bandi on Line e, se necessario, allegando idonea documentazione fotografica, con riferimento agli obblighi di cui al punto D.8 "Pubblicazione, informazioni e contatti";
2. Scheda di sintesi finale del Progetto al fine di dare diffusione dei risultati delle attività sul sito di Regione Lombardia;

3. fatture di acquisto di ciascuno dei beni/servizi rendicontati e documentazione attestante l'avvenuto pagamento;
4. in caso di opere impiantistiche, la documentazione comprovante la corretta e completa realizzazione delle opere (collaudo o certificato di regolare esecuzione), nonché la documentazione comprovante il rispetto della normativa in tema ambientale.

Il Soggetto Beneficiario è tenuto a rendicontare spese ammissibili pari ad almeno il 70% del valore dell'investimento inizialmente ammesso. In caso di spese ammissibili inferiori a tale soglia, l'agevolazione è soggetta a decadenza totale.

Ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese ammissibili devono:

- a) essere pertinenti e connesse al Progetto approvato e alla sede operativa attiva in Lombardia, oggetto dell'intervento;
- b) essere effettivamente sostenute e quietanzate. Le fatture/documenti giustificativi conservate dai Soggetti Beneficiari devono riportare nell'oggetto la dicitura "Spesa sostenuta a valere sul Bando ARCHE' 2020 di Regione Lombardia" e il relativo codice CUP;
- c) essere effettivamente sostenute e quietanzate dal Soggetto Beneficiario dalla data di pubblicazione sul BURL della DGR del 05/08/2020 n. XI/3494 e non oltre la scadenza del termine per la conclusione del Progetto di cui al precedente punto B.3.

I Soggetti Beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al Progetto.

Sono ammessi esclusivamente i pagamenti tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno bancario, carta di credito aziendale, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente).

Non sono ammessi, pena la non ammissibilità totale della spesa:

- i pagamenti, anche parziali, effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il Soggetto Beneficiario ed il fornitore (ad esempio permuta con altri beni mobili, lavori, forniture, servizi, ecc.) ovvero tramite paypal;
- i pagamenti effettuati dai dipendenti/addetti del Soggetto Beneficiario e dai soci/amministratori dello stesso.

Nella fase di verifica della rendicontazione verrà verificato:

- a) la validità della documentazione presentata dal Soggetto Beneficiario;
- b) se del caso, la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC valido al momento dell'erogazione o altre modalità pertinenti). Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dal Soggetto Gestore, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis);
- c) l'assenza di ordini di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno in caso di applicazione del Quadro Temporaneo o del Regolamento di Esenzione.

Il contributo verrà erogato da Finlombarda S.p.A. entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal provvedimento di

autorizzazione all'erogazione delle risorse adottato dal dirigente regionale responsabile del procedimento.

Finlombarda S.p.A., nella fase di verifica della rendicontazione delle spese, può chiedere i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari. La mancata risposta da parte del Soggetto Beneficiario entro 15 (quindici) giorni di calendario dal ricevimento della richiesta sarà motivo di decadenza.

Regione Lombardia si riserva la facoltà di procedere a una verifica documentale e/o in loco al fine di accertare in qualsiasi momento il mantenimento delle condizioni per la concessione dell'agevolazione.

C.4.c Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi

I Soggetti Beneficiari, in caso di variazioni aziendali e societarie che incidano sull'identità del Soggetto richiedente, qualora siano il risultato di operazioni societarie quali la fusione, l'incorporazione in altra società, l'acquisto di ramo d'azienda, dovranno darne comunicazione al Responsabile del Procedimento, esplicitandone le motivazioni e fornendo tutti gli elementi utili alla valutazione della richiesta per la relativa autorizzazione, tramite PEC.

Il Responsabile del Procedimento, a seguito dell'esito di istruttoria della variazione da parte di Finlombarda S.p.A., provvede a formalizzare la relativa autorizzazione o diniego della variazione entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione di variazione.

Sono ammesse, senza obblighi di comunicazione al Responsabile del Procedimento, **variazioni del budget di Progetto** che prevedano uno spostamento compensativo della spesa tra le voci di cui al punto B.3 "Spese ammissibili e soglie minime di ammissibilità" non superiore al 25% del valore totale del Progetto ammesso all'atto della concessione, fatto salvo il rispetto dei vincoli e delle percentuali di cui al punto "B.3 Spese ammissibili e soglie minime di ammissibilità".

Non sono ammesse variazioni al Progetto di qualsiasi altra natura.

Nel caso di parziale realizzazione del Progetto, tenendo conto deve essere realizzato e rendicontato almeno il 70% dell'investimento complessivo ammesso a contributo a pena decadenza, il Contributo verrà rideterminato con provvedimento regionale.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei Soggetti beneficiari

I Soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza del contributo, a:

- a) ottemperare alle prescrizioni contenute nel Bando e negli atti a questo conseguenti;
- b) assicurare la puntuale e completa realizzazione degli interventi in conformità alle richieste di contributo presentate ed entro i termini stabiliti dal Bando e relativo decreto di concessione del contributo;
- c) destinare il Contributo esclusivamente alla realizzazione del Progetto;
- d) indicare gli importi ricevuti nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato in attuazione della Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129

- e) assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
- f) fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, la documentazione e le informazioni che saranno eventualmente richieste;
- g) conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all'intervento agevolato;
- h) essere impresa attiva e iscritta al Registro delle imprese delle Camere di Commercio per almeno 3 (tre) anni dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione;
- i) non cedere, alienare o distrarre i beni agevolati, per 3 (tre) anni dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione;
- j) mantenere la destinazione d'uso di beni e opere finanziate per 3 (tre) anni dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione;

I Soggetti che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d'azzardo lecito sono obbligati altresì a rimuovere gli apparecchi alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario e a non procedere con nuove installazioni per i successivi tre anni dall'erogazione del contributo.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei Soggetti beneficiari

Il contributo concesso in attuazione del presente Bando è oggetto di decadenza o revoca qualora:

- a) non vengano rispettati gli obblighi previsti al punto D.1 del Bando e dagli atti a questi conseguenti, ovvero nel caso in cui l'investimento rendicontato e realizzato non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all'investimento ammesso a Contributo;
- b) sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità di cui al punto A.3 del presente Bando sulla base dei quali è stata approvata la domanda di contributo, ad eccezione della dimensione d'impresa;
- c) sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei requisiti previsti dal Bando sia in fase di realizzazione e rendicontazione degli investimenti, sia rispetto alle dichiarazioni "de minimis" (Regolamento UE n.1407/2013) qualora il contributo sia concesso in regime de minimis e di impresa in difficoltà ai sensi del Regolamento ai sensi del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 al 31 dicembre 2019, qualora il contributo sia concesso nell'ambito del Quadro Temporaneo;
- e) non sia realizzato e rendicontato almeno il 70% dell'investimento complessivo ammesso a contributo;
- f) in caso di esito positivo di verifica in tema di Antimafia;
- g) il Soggetto Beneficiario non provveda a rimuovere gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, eventualmente detenuti, alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario ovvero proceda con nuove installazioni nei successivi tre anni dall'erogazione del contributo;
- h) il Soggetto Beneficiario non rispetti i termini previsti ai punti C.3.d e C.4.b per l'inoltro delle integrazioni richieste;
- i) il Soggetto Beneficiario rinunci al contributo ovvero alla realizzazione dell'investimento;

j) il Soggetto Beneficiario non inoltri la rendicontazione entro i termini stabiliti al punto C.4.b;

l) il Beneficiario non adempia agli obblighi di pubblicazione e trasparenza, introdotti dalla Legge 4 agosto 2017, n.124, art. 1, commi 125-129).

La rinuncia, motivata da cause di forza maggiore sopraggiunte successivamente alla richiesta dell'agevolazione, deve essere comunicata a Regione Lombardia via PEC.

A fronte dell'intervenuta decadenza/revoca del contributo erogato, gli importi dovuti ed indicati nello specifico provvedimento del Responsabile del procedimento, dovranno essere restituiti incrementati degli interessi sanzionatori previsti ai sensi della normativa europea e nazionale applicabile al caso specifico.

D.3 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia potrà disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede dei Soggetti Beneficiari, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal decreto di concessione e la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del DPR 445/2000) e delle informazioni prodotte ai fini della conferma o revoca del contributo per le imprese beneficiarie. A tal fine i Soggetti Beneficiari si impegnano a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del decreto di concessione, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale, relativa ai servizi usufruiti tramite il contributo assegnato.

Tali controlli sono finalizzati a verificare:

- l'effettiva realizzazione delle azioni (opere/attività) oggetto di Contributo;
- il rispetto degli obblighi previsti dal Bando;
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dai beneficiari;
- i documenti dichiarati (fatture, contratti, ecc.).

I controlli saranno effettuati su base campionaria non inferiore al 5% delle domande finanziate.

D.4 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, l'indicatore individuato è il seguente:

- Numero di imprese beneficiarie.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal Soggetto responsabile del Bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.5 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente pro-tempore della Struttura Interventi per lo start up, l'artigianato e le micro Imprese dott.ssa Rosa Castriotta – Direzione Generale Sviluppo Economico – Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia n. 1, 20124 Milano.

D.6 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE N. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali allegata al Bando.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente Bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, sul portale istituzionale di Regione Lombardia – www.regione.lombardia.it - sezione Bandi e sul sito www.finlombarda.it.

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando è possibile contattare Finlombarda all'indirizzo arche2020@finlombarda.it.

Per informazioni riguardanti l'utilizzo del sistema informatico Bandi Online è possibile contattare l'Assistenza tecnica ai seguenti riferimenti: numero verde 800.131.151 ed e-mail bandi@regione.lombardia.it.

Per rendere più agevole la partecipazione al Bando, in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa ³, di seguito riportata.

TITOLO	Archè 2020
DI COSA SI TRATTA	Iniziativa finalizzata a sostenere le nuove realtà imprenditoriali lombarde (sia MPMI che professionisti) – c.d. start up – che necessitano di un sostegno pubblico per definire meglio il proprio modello di business, trovare nuovi mercati e sviluppare esperienze di co-innovazione in grado di rafforzarle, in particolar modo per rispondere agli effetti della crisi innescata dal Covid-19 che le ha costrette a sostenere i costi del lockdown e a subire uno shock di capitale (la raccolta di fondi per tre su quattro startup è stata interrotta o annullata o diminuita) e un calo delle entrate conseguente a un calo della domanda.
TIPOLOGIA	Contributo a Fondo perduto
CHI PUÒ PARTECIPARE	MPMI, Liberi Professionisti e Studi Associati aventi le caratteristiche definite nell'articolo A.3
RISORSE DISPONIBILI	La dotazione finanziaria complessiva della misura è pari a 10.400.000,00 milioni di euro. A favore delle start up innovative aventi le caratteristiche definite nell'articolo A.3 è destinata una riserva sulla dotazione finanziaria pari a € 3.000.000,00 . A favore delle start up culturali e creative aventi le caratteristiche definite nell'articolo A.3 è destinata una riserva sulla dotazione finanziaria pari a € 2.400.000,00 . In caso di mancato utilizzo da parte delle start up innovative e di quelle culturali e creative delle dotazioni loro riservate, le stesse torneranno nella disponibilità generale della dotazione per finanziare le altre start up

³ La Scheda Informativa del bando non ha valore legale, si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.

	utilmente collocate in graduatoria.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Contributo a Fondo perduto per Progetti di rafforzamento
DATA DI APERTURA SPORTELLO	ore 12:00 dell' 11 settembre 2020
DATA DI CHIUSURA SPORTELLO	ore 18:00 del 18 settembre 2020
COME PARTECIPARE	La Domanda deve essere presentata a Regione Lombardia in modalità telematica esclusivamente mediante la piattaforma Bandi on line
PROCEDURA DI SELEZIONE	Valutativa con graduatoria finale
INFORMAZIONI E CONTATTI	<p>Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando è possibile scrivere all'indirizzo arce2020@finlombarda.it.</p> <p>Per informazioni riguardanti l'utilizzo del sistema informatico Bandi Online è possibile contattare l'Assistenza tecnica ai seguenti riferimenti: numero verde 800.131.151 ed e-mail bandi@regione.lombardia.it.</p>

D.8 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al Bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici, di atti amministrativi e documenti di Regione Lombardia o da questa stabilmente detenuti. Può essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

La richiesta di accesso dovrà essere motivata e inoltrata a: Direzione Generale Sviluppo Economico, Unità Organizzativa Commercio, Servizi e Fiere, piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, PEC sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it.

La consultazione dei documenti è gratuita. In caso di richiesta di copia su supporto materiale dei documenti richiesti, il richiedente provvede a versare l'importo dei costi di riproduzione quantificati dall'ufficio competente.

I costi di riproduzione su supporti materiali cartacei o informatici, così come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010, sono pari a:

- per il formato UNI A4, euro 0,10 a pagina;
- per il formato UNI A3, euro 0,20 a pagina;
- per elaborati grafici (cartografie e simili) rimborso spese sostenute;
- riproduzione su supporto informatico dell'interessato (CD, Flash Pen): euro 2,00;
- riproduzione atti comportanti ricerca d'archivio: costo fotocopie + costo ricerca d'archivio euro 3,00;

richieste di ricerca d'archivio e/o riproduzioni di atti presentate da studenti accompagnate da giustificativi del docente: gratuito.

Per la spedizione, per posta o fax, si aggiungono a carico del richiedente le seguenti spese:

via FAX rimborso fisso: euro 1,00 a pagina formato A4;

via posta ordinaria o prioritaria: i costi sono determinati con riferimento alle tariffe di mercato praticate da Poste Italiane S.p.A. 7.

Per l'inoltro via mail, i costi omnicomprensivi a carico del richiedente sono i seguenti:

da 1 a 10 pagine euro 0,50;

da 11 a 20 pagine euro 0,75;

da 21 a 40 pagine euro 1,00;

da 41 a 100 pagine euro 1,50;

da 101 a 200 pagine euro 2,00;

da 201 a 400 pagine euro 3,00;

maggiore di 400 pagine euro 4,00.

I rimborsi dei costi relativi alle copie richieste devono essere pagate tramite bonifico sul c/c bancario intestato a: Regione Lombardia - IBAN: IT 58 Y 03069 09790 000000001918, causale "accesso L. n. 241/1990" .

Si ricorda che le copie autentiche, nonché la relativa richiesta, sono soggette all'imposta di bollo. L' imposta va scontata contestualmente all'autenticazione, salvo che ricorra un'ipotesi di esenzione, da indicare in modo espresso (D.P.R n. 26 ottobre 1972, n. 642 e D.M. 24.05.2005).

D.9 Clausola antitruffa

Regione Lombardia non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure del presente Bando.

D.10 Definizioni e glossario

Ai fini del presente Bando si forniscono le seguenti definizioni:

- a) **"Bandi on line"**: la piattaforma informativa di Regione Lombardia per la gestione operativa del presente Bando, accessibile all'indirizzo www.bandiservizi.it;
- b) **"Contributo"**: si intende il contributo a fondo perduto calcolato in percentuale delle spese ammissibili finalizzato il Progetto, concesso da Regione Lombardia ed erogato da Finlombarda a ciascun Soggetto Beneficiario;
- c) **"Domanda"**: si intende la domanda di partecipazione al Bando presentata tramite Bandi on Line dal Soggetto Richiedente;
- d) **"Fondo per lo sviluppo e la coesione o FSC"**: Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e ss.mm.ii.. è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.
- e) **"Misura"**: si intende la misura ARCHE'2020 disciplinata nel presente Bando;
- f) **"Libero Professionista"**: si intende il lavoratore autonomo dotato di partita IVA, che svolge un'attività economica corrispondente alla definizione di impresa così come riportata all'art. 1 dell'Allegato I del

Regolamento (UE) n. 651 del 2014, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo;

- g) **“Luogo di esercizio prevalente”**: si intende la sede nella quale il Libero Professionista o lo Studio Associato svolge, in via prevalente, la propria attività professionale. Il luogo di esercizio prevalente sarà identificato, ai fini del presente Bando, con il “domicilio fiscale” risultante dall’ultima dichiarazione fiscale dei redditi, oppure con copia della documentazione successiva mediante la quale siano stati comunicati all’Amministrazione competente i dati relativi al nuovo domicilio scelto (articolo 90 del D.p.r. 600/73), inclusa la documentazione comprovante l’avvenuta trasmissione di tale documentazione da più di 30 giorni;
- h) **“Micro Piccola e Media Impresa” o “MPMI”**: micro, piccola o media impresa ai sensi della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE riguardante la definizione di micro, piccole e medie imprese (OJ L124, 20.05.2003, p.36), come di volta in volta modificata, integrata e/o sostituita;
- i) **“Progetto”**: si intende il programma di investimento per il quale i Soggetti Richiedenti presentano la Domanda;
- j) **“Quadro Temporaneo”**: si intende la Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” approvata il 19.3.2020 C (2020) 1863 final e s.m.i.;
- k) **“Regolamento de minimis”**: si intende il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”. Esso prevede (all’articolo 3 comma 2) che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un’Impresa Unica non possa superare, in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), 200.000 Euro (100.000 Euro per il settore del trasporto merci su strada per conto terzi) nell’arco di tre esercizi finanziari. Inoltre, all’articolo 3 commi 7-8-9, prevede che, qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei suddetti massimali, non potrà essere concesso un aiuto a valere sul summenzionato Regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “de minimis” a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti “de minimis” concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de minimis” concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti “de minimis”. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto “de minimis” è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione;
- l) **“Scheda di sintesi del Progetto”**: documento allegato alla Domanda che sintetizza le finalità del progetto ai fini di un’attività di promozione istituzionale e valorizzazione dei contenuti dei progetti finanziati da Regione Lombardia;
- m) **“Scheda tecnica di Progetto”**: documento allegato alla Domanda che presenta dettagliatamente i contenuti del progetto ai fini dell’istruttoria di ammissibilità tecnica della Domanda;
- n) **“Sede Operativa”**: si intende un’unità locale risultante da visura camerale corrispondente, ad esempio a: impianto operativo o amministrativo – gestionale (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, ufficio, negozio, filiale, agenzia, centro di formazione, miniera, ecc.,) nella quale l’impresa esercita stabilmente una o più attività economiche; tale sede può coincidere anche con la sede legale dell’impresa;

- o) **“Soggetto Beneficiario”**: si intende un soggetto al quale è stato concesso il Contributo;
- p) **“Soggetto Richiedente”**: si intende il soggetto che presenta una Domanda;
- q) **“Studio Associato”**: si intende l’associazione di professionisti disciplinata da un contratto associativo tra professionisti finalizzato all’esercizio congiunto delle professioni per i quali sono abilitati e non costituito nella forma di società di professionisti di cui alla D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, poiché queste ultime sono ricomprese nella definizione di MPMI;

D.11 Allegati/Informative e istruzioni

In allegato sono presenti i seguenti moduli:

- Allegato 1 – Modulo di adeguata verifica (“dichiarazione in tema di antiriciclaggio”)
- Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva per soggetti che NON hanno una posizione DURC
- Allegato 3 – Dichiarazione sostitutiva per obbligo rimozione apparecchi giochi d’azzardo leciti
- Allegato 4– Scheda tecnica di progetto con esempio Appendice I
- Allegato 5 – Dichiarazione sottoscritta da parte banche/Confidi
- Allegato 6 – Business Plan e dichiarazione di sostenibilità
- Allegato 7 – Dichiarazione di impegno a finanziare
- Allegato 8 – Scheda di sintesi

INFORMATIVE:

- Istruzioni alla compilazione modulo adeguata verifica
- Trattamento dei dati personali
- Accesso agli atti
- Firma elettronica
- Obblighi in tema antiriciclaggio
- Applicazione dell’imposta di bollo

D.12 RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI
--

Dalle ore 12:00 dell’11 settembre 2020 e fino alle 18:00 del 18 settembre 2020	Apertura e chiusura dei termini per la presentazione delle Domande
Entro 31 dicembre 2020 (fatto salvo quanto previsto dall’art. 6 della L.R. 1/2012 in materia di interruzione dei termini per richiesta di integrazioni)	Approvazione graduatoria

